

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

RICORSO nell'interesse del dott.ssa *Anna Chiara De Rosa* (cod. fisc. DRS MCH 84A 48F 839A), nata a Napoli, il 08/ 01/ 1984 e residente in Villaricca (NA), alla Via della Libertà, rappresentata e difesa – giusto mandato in calce al presente atto – dagli avv.ti Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D) ed Ivan Del Giudice (cod. fisc. DLG VNI 77D11 F839G), con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – Pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t., **NONCHÉ CONTRO** il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.

E NEI CONFRONTI della dott.ssa Maria Mollo, nata il 21.9.1971, residente in Sant'Anastasia (NA) alla via G.Porzio n. 30, collocata nella graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado bandito con d.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 23 febbraio 2016 n. 106, per la classe di concorso A45 – (Scienze Economiche Aziendali);

E NEI CONFRONTI di tutti i docenti inseriti nella graduatoria della classe di concorso A45 – (Scienze Economiche Aziendali) relativa al Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado bandito con d.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 23 febbraio 2016 n. 106, ossia di tutti i docenti che in virtù dell'inserimento nella graduatoria della dott.ssa De Rosa in posizione

n. 18 verrebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio della ricorrente sono potenziali controinteressati.

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: A) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. AOODRCA 0012852 del 6 settembre 2016, con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso A45 – (Scienze Economiche Aziendali) relativa al Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con d.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 23 febbraio 2016 n. 106, nella parte in cui assegna alla ricorrente il punteggio pari a 77,6 pt.; B) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. AOODRCA 0013675 del 21-09-2016, con il quale veniva rettificata la precedente graduatoria per effetto della presenza di errori materiali rilevati dalla Commissione giudicatrice; C) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di prot. n. AOODRCA 0014313 del 05-10-2016, con il quale veniva rettificata la precedente graduatoria per effetto della presenza di errori materiali rilevati dalla Commissione giudicatrice; D) dei successivi eventuali decreti di rettifica ad integrazione della graduatoria *de qua*; E) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti del ricorrente.

F A T T O

La dott.ssa De Rosa Anna Chiara partecipava al Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con d.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 23 febbraio 2016 n. 106 (pubblicato nella G.U. n. 16

del 26.02.2016 – quarta serie speciale) (**doc.1**), presentando domanda di partecipazione (**doc. 2**) in relazione ai posti disponibili nella Regione Campania per la classe di concorso A45 – (Scienze Economiche aziendali).

Dopo aver brillantemente superato tutte le prove selettive, la ricorrente presentava in copia i titoli valutabili a fini concorsuali corredati dalle certificazioni richieste ai sensi dell'art. 8 del bando concorsuale (**doc. 3**), in conformità a quanto già dichiarato nella domanda di partecipazione.

In particolare, la ricorrente evidenziava nella sua domanda di partecipazione di essere in possesso dei seguenti titoli: 1) Tirocinio formativo attivo in Scienze Economiche aziendali; 2) Abilitazione all'insegnamento in discipline economiche aziendali conseguita presso I.S.I.S. De Nicola; 3) Certificazione linguistica di livello C2; 4) N. 2 Articoli inerenti alla specifica classe di concorso su rivista scientifica o professionale (**doc. 4**).

Con decreto direttoriale di prot. n. AOODRCA 0012852 del 6 settembre 2016 (**doc. 5**), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania approvava la graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso A45 – (Scienze Economiche Aziendali), nella quale la ricorrente non rientrava in posizione utile per essere assunta in uno dei 20 posti disponibili.

In seguito con decreto direttoriale di prot. n. AOODRCA 0013675 del 21-09-2016 (**doc. 6**) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania rettificava la precedente graduatoria per effetto della presenza di errori materiali rilevati dalla Commissione giudicatrice, risultando, però, la ricorrente sempre non collocata in posizione utile per essere assunta in uno dei 20 posti disponibili.

In ultimo l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con decreto direttoriale di prot. n. AOODRCA 0014313 del 05-10-2016 (**doc. 7**) rettificava nuovamente la graduatoria sempre per la presenza di errori

materiali rilevati dalla Commissione giudicatrice, ma la dott. De Rosa risultava sempre esclusa dalla rosa di candidati in posizione utile per essere assunti in uno dei 20 posti disponibili.

Finalmente in data 10 ottobre 2016 a seguito di comunicazione a mezzo email dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (**doc.8**) la ricorrente apprendeva di aver riportato al termine della valutazione della prova scritta ed orale e dei titoli presentati il voto complessivo di 77,6 (di cui solo 10 pt. per titoli).

La ricorrente, pertanto, si avvedeva di un'erronea applicazione da parte dell'Amministrazione resistente della tabella A di ripartizione dei punteggi (**doc. 9**), approvata con D.M. 23 febbraio 2016 n. 94 ed allegata al bando concorsuale, ravvisando il mancato esatto riconoscimento dei titoli vantati valutabili.

In particolare, l'Amministrazione resistente attribuiva alla ricorrente solo 10 pt invece di punti 13 per i titoli.

Invero, alla dott.ssa De Rosa non è stato, inspiegabilmente, attribuito l'ulteriore punteggio di **3 pt.** previsto al punto **B.5.7** della tabella A di ripartizione dei punteggi per il possesso di certificazione linguistica di livello C2, conseguita ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 marzo 2012 prot. 3889, presso Ente Certificatore ricompreso nell'elenco degli enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto, come consultabile sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (**doc. 10**).

Al riguardo, va precisato, che il titolo summenzionato è stato puntualmente elencato ed allegato dalla ricorrente alla domanda di partecipazione.

Pertanto, se l'amministrazione resistente avesse valutato correttamente i titoli regolarmente dichiarati e presentati (13 punti invece di 10) dall'odierna ricorrente, la dott.ssa De Rosa avrebbe ottenuto un punteggio

finale di 80,6 e non 77,6 con conseguente inserimento alla posizione n. 18 della graduatoria finale di merito del concorso, utilmente collocata, quindi, per la successiva immissione in ruolo effettuata dall'Amministrazione.

* * * * *

Avverso i provvedimenti impugnati, ricorre la dott.ssa De Rosa, rappresentata e difesa come in epigrafe, chiedendone l'annullamento e/o la riforma *in parte qua*, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 E 8 DEL BANDO CONCORSUALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 23 FEBBRAIO 2016, N. 94 E RELATIVE TABELLE DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETÀ.

1-1) Come rilevato in fatto, la ricorrente si duole dell'illegittima determinazione del punteggio complessivo, frutto di un'erronea valutazione dei titoli vantati.

Ed infatti, in applicazione della tabella A allegata al D.M. 23 febbraio 2016 n. 94, alla ricorrente sarebbe spettato per i titoli vantati il maggiore punteggio pari a 13 punti (in luogo dei 10 pt. effettivamente riconosciuti), secondo il seguente prospetto:

TITOLO	PUNTEGGIO
- TFA in scienze economiche aziendali presso Seconda Università degli studi di Napoli, Capua voto 98,0/100 (punto A.2.1 tab. val.)	4,6 (98-75/5)
- Abilitazione all'insegnamento in discipline economiche aziendali conseguita presso I.S.I.S. De Nicola (punto A.2.2 tab. val)	5
- N. 2 Articoli inerenti alla specifica classe di concorso	

(punto C.1.2 tab. val.)	0.40 (0,20 + 0,20)
- Certificazione linguistica di livello C2 in lingua straniera (punto B.5.7 lettera b)	3
TOTALE	13

Ne deriva che il punteggio finale corretto doveva essere, quindi, 80,6 (scritto 35.6 + orale 32 + titoli 10.0) in luogo dei pt 77.6 effettivamente riconosciuti.

Alla luce di quanto rilevato, la graduatoria definitiva in questione risulta irrimediabilmente inficiata da chiari vizi di illegittimità, stante il palese travisamento dei presupposti assunti a fondamento dei provvedimenti impugnati.

I suindicati titoli, infatti, sono pienamente valutabili a fini concorsuali in stretta applicazione della tabella A del D.M. n. 94/2016, richiamata dall'art. 8 del bando concorsuale, che non lasciava alcun margine discrezionale in capo alla Commissione esaminatrice.

Orbene, se l'Amministrazione resistente avesse valutato correttamente i titoli presentati (**13 punti invece di 10**), la dott.ssa De Rosa avrebbe ottenuto un **punteggio finale di 80,6 e non 77.6** con conseguente inserimento alla posizione n. 18 della graduatoria finale di merito del concorso, utilmente collocata, quindi, per la successiva convocazione per l'immissione in ruolo.

Dall'esame degli atti impugnati, invece, emerge che la dott.ssa De Rosa è stata privata, senza alcuna motivazione, del punteggio relativo al titolo di cui al punto punto B.5.7 lettera b della tabella A allegata al D.M. 23 febbraio 2016 n. 94, nonostante il suo possesso fosse acclarato ed incontestato.

La mancata attribuzione dei succitati punti costituisce una violazione arbitraria del bando, nonchè dei criteri previsti dall'allegato A al bando stesso. La commissione ha, dunque, violato la disciplina giuridica e

normativa che obbligava gli esaminatori ad attribuire i punteggi secondo lo schema stabilito dal suddetto allegato.

L'autovincolo, che l'amministrazione si è imposta, aveva dunque esaurito la discrezionalità dei giudicanti nelle valutazioni dei curricula dei concorrenti. Applicando, pertanto, i summenzionati principi al caso in esame ne deriva che la commissione, una volta verificata la sussistenza dei titoli inseriti nella domanda, avrebbe dovuto attribuire i 3 punti (invece negati), alla ricorrente.

1.2) La mancata assegnazione di questo punteggio risulta del tutto inintelligibile. Sul punto va, tuttavia, precisato che nelle procedure concorsuali l'amministrazione è esonerata dalla motivazione soltanto quando applica i criteri previsti dal bando. Nel caso de quo, avendo la ricorrente presentato i titoli previsti dal bando, la commissione avrebbe dovuto estrinsecare - stante la sostanziale automaticità e comunque l'immediatezza della loro assegnazione - le ragioni che hanno, invece, portato alla mancata attribuzione dei punti previsti.

Alla luce di quanto suesposto, è del tutto evidente la sussistenza della violazione della Tabella A allegata bando di concorso, nonché il vizio dell'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà tra atti del medesimo procedimento concorsuale, atteso che l'omissione suddetta ha comportato l'inosservanza dell'autovincolo che la stessa amministrazione ha imposto.

Ne deriva l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

2) Violazione di legge. Violazione degli artt. 6 e 8 del bando di concorso e della Tabella A allegata al decreto ministeriale del 23 Febbraio 2016 n. 94. Violazione e falsa applicazione del d.m. 23.02.2016, n. 84. Falsità dei presupposti. Difetto di istruttoria.

L'art. 8 del bando di concorso è chiaro ed eloquente nello statuire al comma 1 che “ I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del

Ministro 23 febbraio 2016, n. 94, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione” e la tabella A allegata al decreto ministeriale del 23 Febbraio 2016 n. 9 è altrettanto eloquente nello stabilire al punto B.5.7 lettera b) che «alle certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n.79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti al MIUR ai sensi del presente decreto», si attribuiscono se si tratta di “certificazione linguistiche di livello C2” (v. lettera b del punto B.5.7.), come per l’appunto quella della ricorrente, punti 3.

Pertanto, non vi è alcun dubbio che il dichiarato possesso da parte della dott.ssa De Rosa del titolo rappresentato dalla “Certificazione linguistica di livello C2” conseguita presso il BRITISH INSTITUTES, doveva consentirle di ottenere “l’ulteriore punteggio di punti 3”, che, invece, erroneamente per un evidente difetto di istruttoria non le è stato attribuito dalla Commissione.

Del resto il bando doveva essere interpretato, dando prevalenza alle espressioni letterali in esso contenute, senza alcuna possibilità di attribuire rilevanza, attraverso procedure ermeneutiche ed integrative, a significati inespressi nel testo del bando stesso (cfr. Cons. Stato, VI, n. 291/94).

La giurisprudenza, inoltre, ha costantemente ribadito che il giudice debba controllare il rispetto «delle regole di giudizio previamente poste dal bando o dalla stessa amministrazione in via di autolimitazione», (da ultimo TAR Molise, sez. I, sentenza n. 670/2012).

Nello specifico l’Onorevole collegio adito potrà accertare la riconducibilità dei titoli esibiti dalla dott.ssa De Rosa nel novero delle categorie tipizzate dal bando e dai rispettivi allegati, verificando

l'illegittimità della scelta di non riconoscere i punteggi spettanti sulla base della mera applicazione meccanica dei criteri formulati dalla disciplina concorsuale contenuta nella *lex specialis*.

In particolare, si dovrà giungere alla conclusione che il punto B.5.7 lettera b della Tabella A imponeva alla Commissione di assegnare alla dott.ssa De Rosa l'ulteriore punteggio di 3 pt., stante il possesso da parte della stessa della "Certificazione linguistica di livello C2" conseguita presso il BRITISH INSTITUTES. Ne consegue l'evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati che hanno omesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori punti ad essa spettanti.

3) Violazione di legge. Violazione degli artt. 6 e 8 del bando di concorso e della Tabella A allegata al decreto ministeriale del 23 Febbraio 2016 n. 94. Violazione del par condicio dei concorrenti e del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

La par condicio tra i concorrenti ad una selezione può essere identificata come il diritto di parità di condizioni di trattamento rispetto ad altri soggetti nella medesima situazione: in un concorso tutti i candidati devono essere trattati con i medesimi criteri di valutazione e di giudizio.

L'espletamento imparziale della procedura concorsuale si fonda, dunque, su un'interpretazione delle clausole del bando ispirata «ai principi di chiarezza e di affidamento del cittadino, in modo da escludere interpretazioni correttive ed integrative delle clausole, contrarie alla buona fede ed alla par condicio dei partecipanti» (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 7.04.1988, n. 310).

Infatti il bando di concorso è una *lex specialis* e le clausole in esse contenute costituiscono un "unicum" non modificabile, senza infrangere i principi della par condicio dei concorrenti e dell'imparzialità della P.A.

Ne consegue che la mancata assegnazione del punteggio spettante sulla base del criterio indicato al paragrafo B.5.7 lettera b della Tabella A per il titolo “Certificazione linguistica di livello C2 conseguita presso il BRITISH INSTITUTES” posseduto dalla ricorrente determinerebbe nei suoi confronti una disparità di trattamento rispetto a quei concorrenti che si sono visti attribuire l’ulteriore punteggio di 3 pt., in base ad una corretta applicazione del bando di concorso.

Del resto sul punto, il T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 04/07/2011, n. 1740 ha affermato «il dovere dell'amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, di rispettare l'aspettativa di coerenza con il proprio precedente comportamento, di comportarsi secondo buona fede tenendo in adeguata considerazione l'interesse del privato».

Perciò, nel caso di specie, il ravvisato possesso da parte della dott.ssa De Rosa del titolo rappresentato dalla Certificazione linguistica di livello C2 è sufficiente a far ritenere assolutamente illegittima la graduatoria definitiva che ha omesso di attribuire alla ricorrente l’ulteriore punteggio di 3 pt., in ottemperanza a quanto previsto dal punto B.5.7 lettera b della Tabella A allegata al decreto ministeriale del 23 Febbraio 2016 n. 94.

4) Considerazioni in ordine alla mancata valutazione dei titoli a fronte della presentazione degli stessi. Violazione dell’art. 3 l. 241/90. Difetto d’istruttoria. Violazione degli artt. 1, 6 e 7 Legge 241/90. Violazione del principio di buona amministrazione ed imparzialità. Violazione del principio di leale collaborazione Eccesso di potere per sviamento.

4.1) Alla ricorrente non è stata fornita alcuna motivazione per la mancata valutazione dei titoli depositati.

Il bando prevedeva che, per l’accesso al concorso venissero indicati i titoli valutabili, unitamente alla domanda di partecipazione.

Un fatto è certo! La ricorrente ha inserito i titoli nell’invio della domanda di partecipazione e tanto risulta “per tabulas”, nell’ambito dell’unica

modalità prevista, di trasmissione on line. Tanto sarebbe dovuto bastare per consentire la valutazione dei titoli stessi.

Pertanto se anche per assurdo ci fosse stato qualche “difetto”, allo stato non conosciuto, nell’indicazione dei titoli da parte della dott.ssa De Rosa la Commissione sarebbe stata chiamata a chiedere ove necessario una regolarizzazione documentale. Tanto in virtù della pacifica applicazione del principio di “leale collaborazione” nei rapporti tra p.a. e privato, secondo cui l’amministrazione, ove necessario, anche in applicazione dell’art. 6 della l. n. 241 del 1990, deve consentire di integrare e regolarizzare la documentazione (cfr. in argomento tra le altre, T.A.R. Campania, Napoli Sez. III n. 10741/2003; ex pluris cfr. TAR Campania Sez. III n. 4625/2011; nonché Cons. St. sez. VI, n. 1355 del 06 marzo 2002).

4.2) L’illegittimità fin qui denunciata rileva anche sotto ulteriori profili. Nel caso in esame l’amministrazione, ove effettivamente non avesse ritenuto idonea la modalità di presentazione dei titoli da parte della ricorrente, comunque avrebbe illegittimamente omesso di valutare gli stessi, senza alcuna motivazione espressa e quindi senza dare contezza dell’iter logico, che avrebbe dovuto condurre al relativo provvedimento. Invero, a ben guardare, qualora per assurdo fosse in discussione la modalità di presentazione dei titoli, l’amministrazione avrebbe dato rilievo ad un dato meramente formale e di difficile applicazione, stante anche la modalità di trasmissione solo on line delle istanze di partecipazione.

Pertanto, solo una visione irragionevolmente formalistica e contrastante con i canoni di proporzionalità e ragionevolezza, ha potuto determinare la mancata valutazione dei titoli della dott.ssa De Rosa. La relazione tra l’art. 6 l. 241/90 ed il principio di leale collaborazione costituisce diritto vivente nella giurisprudenza. In quest’ottica detta disposizione viene interpretata come una norma che impone al responsabile del procedimento di acquisire

d'ufficio ogni elemento utile per l'istruttoria, anche con richiesta di rettifica di istanze erronee o incomplete. Detta relazione ha determinato il consolidamento di un orientamento ormai costante, secondo cui «la p.a. non può limitarsi ad un esame distaccato e meccanico delle istanze che le sono indirizzate dagli amministrati» (cfr. Cons. St. sez. V, 17 luglio 2004, n. 5127; T.A.R. Puglia, Lecce n. 3269/2005).

Talché, al di là del richiamato difetto d'istruttoria, la mancata valutazione dei titoli della ricorrente è illegittima sotto il profilo della carenza di motivazione, in violazione dell'art. 3 l. 241/90. Tanto, in contrasto con il principio di cui non si è mai dubitato nella giurisprudenza, secondo cui «nell'ordinamento vigente la motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico e giuridico con il quale l'Amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, controllando, quindi, il corretto esercizio del potere ad esso conferito dalla legge e facendo valere, eventualmente nelle opportune sedi, le proprie ragioni» (Cons. st., sez. IV, n. 2084 14 aprile 2010). Inoltre, considerato che nella vicenda in questione non è stato consentito alla ricorrente, che pure aveva presentato i titoli, di integrare in alcun modo la documentazione depositata, né tantomeno di partecipare al procedimento che ha portato alla mancata valutazione degli stessi, va ricordato che «è illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento che non rechi alcuna valutazione degli apporti forniti dal privato in sede procedimentale ai sensi dell'art. 10, l. 7 agosto 1990 n. 241» (Cons. st., sez. IV, n. 3224 21 maggio 2010).

DOMANDA di CONDANNA

Contestualmente alla richiesta di annullamento degli atti impugnati in questa sede si formula espressa richiesta di condanna dell'amministrazione all'adozione degli atti necessari per modificare e/o correggere la

graduatoria impugnata nella parte in cui questa non ha assegnato l'ulteriore punteggio di 3 pt. spettante alla ricorrente.

Al riguardo si specifica che la domanda è proposta ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 104 del 2010, secondo cui in caso di accoglimento del ricorso il giudice: «condanna [...] all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio [...]. L'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all'art. 31, comma 3, contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione avverso il silenzio».

Nel caso di specie, dunque, non vi è dubbio che sussistono i requisiti previsti anche dall'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, secondo cui: «il giudice potrà pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbono essere compiuti dall'amministrazione».

L'art. 8 del bando di concorso è chiaro ed eloquente nello statuire al comma 1 che “ I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione” e la tabella A allegata al decreto ministeriale del 23 Febbraio 2016 n. 9 è altrettanto eloquente nello stabilire al punto B.5.7 lettera b) che «alle certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n.79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti al MIUR ai sensi del presente decreto», si attribuiscono se si

tratta di “certificazione linguistiche di livello C2” (v. lettera b del punto B.5.7.), come per l'appunto quella della ricorrente, punti 3.

Pertanto, non vi è alcun dubbio che il dichiarato possesso da parte della dott.ssa De Rosa del titolo rappresentato dalla “Certificazione linguistica di livello C2”, doveva consentirle di ottenere “l'ulteriore punteggio di punti 3”, che, invece, erroneamente per un evidente illegittimità non le è stato attribuito dalla Commissione.

Nello specifico, dunque, si dovrà giungere alla conclusione che il punto B.5.7 lettera b) della Tabella A imponeva alla Commissione di assegnare alla dott.ssa De Rosa l'ulteriore punteggio di 3 pt., stante il possesso da parte della stessa della più volte richiamata certificazione linguistica di livello C2.

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus boni iuris emerge evidente dai motivi evidenziati nel ricorso.

Altrettanto chiaro è il danno grave ed irreparabile che deriverebbe alla dott.ssa De Rosa dalla mancata attribuzione di tutti i punti a lei spettanti.

Infatti, la mancata assegnazione dei punti relativi ai titoli in suo possesso ed allegati alla domanda di partecipazione, le sta impedendo di rientrare tra coloro che l'amministrazione ha già convocato per l'assunzione o che convocherà prossimamente sulla base della graduatoria illegittima ed in questa sede impugnata.

La gravità del pregiudizio, del resto, scaturisce ex se dal contenuto dei provvedimenti impugnati, tenuto conto che **i posti messi a concorso per la Regione Campania per la classe A45 sono soltanto 20 e, quindi,** le convocazioni per le immissioni in ruolo riguarderanno solo i candidati collocati nei primi 20 posti della graduatoria definitiva di merito, tra i quali candidati la sig.ra De Rosa non rientra unicamente per l'illegittimo operato della Commissione, che non ha valutato correttamente i titoli

regolarmente dichiarati e presentati (13 punti invece di 10) dall'odierna ricorrente.

Ma vi è di più! Sono ancora in corso, pertanto, le convocazioni per le restanti immissioni in ruolo.

Tale circostanza pregiudica irrimediabilmente la possibilità di ottenere piena ed integrale tutela alla pretesa azionata nelle more della definizione del merito.

Si chiede pertanto all'Ecc.mo Giudicante adito di voler disporre, seppure con riserva, l'attribuzione dei restanti punti non assegnati alla ricorrente, in quanto il mancato conferimento di questi ultimi determinerebbe un danno irreparabile.

P. Q. M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli, contrariis reiectis:

- a) accogliere il ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati indicati in epigrafe, previa adozione delle misure cautelari ritenute idonee, anche definendo il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
- b) condannare, previo annullamento degli atti impugnati e verificata la pretesa della ricorrente l'amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 104 del 2010, all'adozione di tutti gli atti necessari per sostituire, correggere e/o modificare la graduatoria impugnata nella parte in cui essa ha omissso di assegnare alla ricorrente l'ulteriore punteggio di 3 pt. dovuto in applicazione della Tabella A approvata con D.M. 23 febbraio 2016 n. 94 ed allegata al bando concorsuale, e/o condannare la medesima amministrazione «all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio»;

c) con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Napoli, 3 Novembre 2016

(avv. Guido Marone)

(avv. Ivan Del Giudice)

**A S.E. ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA**

NAPOLI

Istanza di concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.

La ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe dagli avv.ti Guido Marone ed Ivan Del Giudice, evidenzia la ormai imminente conclusione delle immissioni in ruolo previste per l'a.s. 2016/2017.

La gravità del pregiudizio, del resto, scaturisce ex se dal contenuto dei provvedimenti impugnati, tenuto conto che **i posti messi a concorso per la Regione Campania per la classe A45 sono soltanto 20 e, quindi,** le convocazioni per le immissioni in ruolo riguarderanno solo i candidati collocati nei primi 20 posti della graduatoria definitiva di merito, tra i quali candidati la sig.ra De Rosa non rientra unicamente per l'illegittimo operato della Commissione, che non ha valutato correttamente i titoli regolarmente dichiarati e presentati (13 punti invece di 10) dall'odierna ricorrente.

Sono ancora in corso, pertanto, le convocazioni per le restanti immissioni in ruolo.

Tale circostanza pregiudica irrimediabilmente la possibilità di ottenere piena ed integrale tutela alla pretesa azionata non sussistendo, pertanto, i termini ordinari per la fissazione della Camera di Consiglio ai fini della trattazione della domanda cautelare.

In attesa della fissazione dell'udienza camerale, pertanto, si chiede alla S.V. Ill.ma di voler adottare le misure monocratiche più idonee per assicurare tutela alle pretese azionate ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

Napoli, 3 Novembre 2016

(avv. Guido Marone)

(avv. Ivan Del Giudice)

**Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami
ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm..**

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore della ricorrente
premessò che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie provinciali ad esaurimento per la classe di concorso A45 – (Scienze Economiche Aziendali) relativa al Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado bandito con d.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 23 febbraio 2016 n. 106 sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in dette graduatorie e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei

controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;

- secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale, formatosi in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Campania, Napoli affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Napoli, 3 novembre 2016

(avv. Guido Marone)

(avv. Ivan Del Giudice)